



COORDINAMENTO dei Se.P.P. della Rete RESAS

L.S. “Antonio Gramsci” via del Mezzetta, 7 - Firenze

Mercoledì 31 maggio 2023

ore 14,30 – 18,30

ARGOMENTI

INTRODUZIONE NORMATIVA

Ing. Angelo Ricciardi, dirigente USL Toscana Centro

Parte 1 – Aggiornamento normativo D.Lgs 81/08 e nuove norme **in ambito scolastico**

Prof Stefano Morandi

1 – MODIFICHE AL D. Lgs. 81/08 apportate da:

a - **Legge 215/2021** *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”* (**“Decreto Sicurezza Draghi”**)

b – **Decreto Legge 48/2023** *“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”* (**“Decreto Lavoro”**)

1a

Le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 dalla **Legge 215/2021** (*conversione in Legge del DL 146/2021*) riguardano i seguenti articoli:

Gli articoli evidenziati in BLU hanno ricadute anche in ambito scolastico

art. 7 sui “Comitati regionali di coordinamento”

art. 8 sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”

art. 13 sulla “Vigilanza”

art. 14 sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

art. 18 sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente”

art. 19 sugli “Obblighi del Preposto”

art. 26 sugli “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”

art. 37 sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”

art. 51 sugli “Organismi paritetici”

art. 52 sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”

art. 55 sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”

art. 56 sulle “Sanzioni per il Preposto”

art. 79 sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

art. 99 sulla “Notifica preliminare”

D.Lgs 81/08_ Art. 13

Vigilanza

Comma 1

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, **dall'Ispettorato nazionale del lavoro** e, per quanto di specifica competenza, dal **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (...)**

vengono pertanto attribuiti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL)

D.Lgs 81/08 _ Art. 18

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

PREPOSTO

D.Lgs 81/08_ Art. 18

1a

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

Al Comma 1 viene aggiunta la lettera b-bis)

individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'**articolo 19**.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire

l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.

Il preposto **non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”**

PREPOSTO

D.Lgs 81/08_ Art. 18

1a

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

*L'individuazione del preposto deve essere con nomina **esplicita e scritta?***

La norma non parla di obbligo di nomina ma di obbligo di "individuazione". Ad esempio, la identificazione potrà essere realizzata per mezzo dell'organigramma aziendale per la salute e sicurezza.

Il lavoratore individuato come preposto deve firmare un documento per ricevuta?

Non è prevista l'accettazione esplicita (anche perchè non è possibile rifiutarsi di ricoprire le funzioni che già di fatto si ricoprono secondo il principio di effettività di cui all'art. 299 D.Lgs. 81-2008).

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

Comma 1 b-bis)

*viene quindi attribuito al **Datore di Lavoro** e al **dirigente**
un nuovo **OBBLIGO** che comporta **SANZIONI**:*

*“**arresto** da due a quattro mesi o **ammenda** da 1.500 a 6.000 euro”*

(Art.55, c. 5, lett. d)

La individuazione effettuata tramite “nomina” esplicita risulta comunque auspicabile e consigliata per documentarne l'evidenza all'organo di vigilanza e non incorrere nelle suddette sanzioni

MODULO DI INCARICO

Quali contenuti possibili

- Luogo, data
- Firma DS
- Firma preposto
- Soggetti verso cui ricade l'azione di preposto
- Obblighi (art. 19 del D.Lgs. 81/08)
- Obblighi formativi (art. 37, c. 7-ter del D.Lgs. 81/08)
- Sanzioni (art. 56, c. 7-ter del D.Lgs. 81/08)

Possibile rifiuto dell'incarico

È **improprio** parlare di un possibile rifiuto da parte di un soggetto a ricoprire tale ruolo.

Il rifiuto del soggetto interessato a svolgere la funzione di Preposto **non appare un'opzione plausibile** proprio nel momento in cui tale ruolo sia legato naturalmente alle sue mansioni in concreto espletate.

Il D.Lgs. 81/08 non prevede infatti tale possibilità (a differenza degli addetti alle emergenze, come da art. 43, c. 3).

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

Comma 3

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare [...] la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a [...] istituzioni scolastiche ed educative **restano a carico dell'amministrazione** tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tale caso **gli obblighi** previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, **si intendono assolti, da parte dei dirigenti** o funzionari preposti agli uffici interessati, con la **richiesta** del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

Comma 3.1

**RESPONSABILITÀ Dirigente Scolastico
sugli INTERVENTI STRUTTURALI E MANUTENTIVI**

I dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi **responsabilità civile, amministrativa e penale** qualora abbiano **tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione** di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, **adottando le misure di carattere gestionale** di propria **competenza nei limiti delle risorse disponibili** a legislazione vigente.

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

Comma 3.1

**RESPONSABILITÀ Dirigente Scolastico
sugli INTERVENTI STRUTTURALI E MANUTENTIVI**

I dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi **responsabilità civile, amministrativa e penale** qualora abbiano **tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione** di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, **adottando le misure di carattere gestionale** di propria **competenza nei limiti delle risorse disponibili** a legislazione vigente.

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

Comma 3.1

**RESPONSABILITÀ Dirigente Scolastico
sugli INTERVENTI STRUTTURALI E MANUTENTIVI**

In ogni caso **gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti** ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché **ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione** tenuta, ai sensi delle norme e delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione

NOVITA'

D.Lgs 81/08_ Art. 18

1a

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

Comma 3.1

**RESPONSABILITÀ Dirigente Scolastico
sugli INTERVENTI STRUTTURALI E MANUTENTIVI**

... **Qualora i Dirigenti**, sulla base della **valutazione svolta**, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la **sussistenza di un pericolo grave e immediato**, **possono** **interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali degli edifici assegnati**, nonché **ordinarne l'evacuazione**, dandone **tempestiva comunicazione all'amministrazione** tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla **competente autorità di pubblica sicurezza**.

Nei casi di cui al periodo precedente **non si applicano** gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

**NO rischio
per i dirigenti scolastici, di incorrere nei reati di
interruzione di pubblico servizio e procurato allarme**

NOVITA'



D.Lgs 81/08_ Art. 18

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

1a

Comma 3.2

Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la **valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione** tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

Il **documento di valutazione** di cui al comma 2 è **redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione** tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

NOVITA'

SCHEMA RESPONSABILITÀ INTERVENTI STRUTTURALI E MANUTENTIVI

1a



NOVITA'

D.Lgs 81/08_ Art. 18

1a

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

Comma 3.2

... Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **con proprio decreto** da adottare **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (... 21/12/2021...)**, **stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.**

MA ... AD OGGI (...31/05/2023 ...)

NON E' STATO ANCORA ADOTTATO

ALCUN DECRETO IN MERITO ...!!!

D.Lgs 81/08_ Art. 19

Obblighi del Preposto

La lettera “a” del comma 1 è modificata in:

“sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di **rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.** In caso di **mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”**

Comma 1 f-bis)

in caso di **rilevazione di deficienze** dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di **ogni condizione di pericolo** rilevata durante la **vigilanza**, se necessario, **interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, **segnalare** tempestivamente al **datore di lavoro** e al **dirigente** le non conformità rilevate

COSA DEVE FARE IL PREPOSTO PER ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI VIGILANZA?

SOVRINTENDERE e **VIGILARE**

INTERVENIRE qualora riscontri dei comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, con il fine di **correggerli e dare indicazioni** in merito alla sicurezza

INTERROMPERE l'attività del lavoratore e **INFORMARE** i propri diretti superiori (Dirigente e DdL) qualora riscontri il non rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell'inosservanza,

COME FORMALIZZARE L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA?**MODULO DI REGISTRAZIONE dell'Attività di Vigilanza del Preposto.****Contenuti:**

- nominativo del **Preposto**, **luogo/reparto**, **data** e **ora** di svolgimento dell'attività di **Vigilanza**
- **oggetto della verifica**, nel quale il preposto indicherà l'esito della verifica (che potrà essere positivo o negativo)
- indicazione se l'attività lavorativa è stata sospesa
- descrizione di **Non Conformità** rilevate e **Azioni Correttive attuate**
- eventuali **Richiami ai Lavoratori** a causa di non conformità comportamentali
- Firma Preposto

**ESEMPI MODELLO DI REGISTRAZIONE
VIGILANZA**

PREPOSTO

PREPOSTO nella scuola



Tecnici di laboratorio

Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori ▲
Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori ▲
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio

Deve essere individuato un insegnante come preposto **in tutte le situazioni in cui gli allievi sono equiparati a lavoratori**



CRITERI

allievi impiegati **effettivamente**

- in laboratorio
- **o** in situazioni in cui utilizzano attrezzature di lavoro
- **o** sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico
- **o** usano VDT

Riguarda le scuole di ogni ordine grado

Aula (non laboratorio, es. ed. artistica) in cui si usano sostanze o attrezzature di cui si sono valutati i rischi e questi sono presenti nel DVR

Aula informatica solo se attività curricolare

SI

Palestra

Situazioni in cui il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative

NO

In caso di compresenza di 2 docenti ambedue sono preposti

Condizioni per esercitare la funzione di preposto

- non è “**necessario**” alcun atto formale di nomina da parte del dirigente scolastico, essendo il preposto individuabile già sulla base dei compiti che svolge concretamente



Vedi anche modifiche art.18 D.Lgs 81/08
apportate da L 215/2021

- è doveroso tener presente che la definizione contenuta nell'art. 2 D.Lgs 81/08 attribuisce esplicitamente al preposto il compito di controllare l'esecuzione del lavoro dei suoi sottoposti; ciò viene generalmente interpretato con la necessità che il preposto sia fisicamente presente laddove si svolge il lavoro e possa ragionevolmente controllarne a vista il procedere quotidiano
- appare destituita di ogni fondamento la scelta di individuare d'ufficio tutti gli insegnanti come preposti nei confronti dei propri allievi; nello spirito della normativa sulla sicurezza, il ruolo del preposto va oltre quello, sancito dal contratto, dalla deontologia professionale e anche dal Codice penale, di qualsiasi insegnante cui venga affidata la custodia di un gruppo di ragazzi, specie se minori, e da questo ruolo, diremo elettivo, si diversifica per la peculiarità della situazione in cui si esplica (quando gli allievi sono equiparati a lavoratori)
- nella logica dell'**art. 299** sopra citato, non è corretto ritenere che la persona individuata come preposto possa rifiutare tale ruolo, dovendo essere vista la sua individuazione più come un'azione di indispensabile trasparenza rispetto ad una funzione che comunque esplica nei confronti degli allievi o di altri lavoratori, piuttosto che una coercizione esercitata dal dirigente scolastico.

ALLIEVI – Equiparazione a lavoratori

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che *sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.*

Il Decreto Interministeriale 382/98 puntualizzava che l'equiparazione degli allievi a lavoratori sussiste:

- in relazione alla frequenza ed all'uso di laboratori appositamente attrezzati
- nel momento in cui gli allievi operano nei laboratori e utilizzano effettivamente le attrezzature in essi contenute, ovvero quando impiegati in situazione didattica che comporti l'esposizione a rischio fisico, chimico, biologico se considerata nel documento della valutazione
- se i programmi o le attività d'insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto e inseriti quindi nel POF) prevedono esplicitamente la frequenza e l'uso dei suddetti laboratori.

Di seguito l'interpretazione oggi più accreditata in merito alle situazioni in cui gli allievi sono equiparabili a lavoratori:

CRITERI PER L'EQUIPARAZIONE

Allievi delle scuole di ogni ordine e grado

- impiegati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro
- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata
- quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

SITUAZIONI DI NON EQUIPARAZIONE

Viceversa si ritiene non siano da equiparare a lavoratori:

- gli allievi di ogni età durante le attività in PALESTRA (in caso d'infortunio sono tuttavia coperti da assicurazione INAIL)
- gli allievi, pur presenti in laboratorio, se il docente esegue personalmente solo ESERCITAZIONI DIMOSTRATIVE
- gli allievi della scuola del I° ciclo d'istruzione occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a questo scopo.

Ciononostante è giusto osservare che il dirigente scolastico ha comunque l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi riferiti anche alle palestre, alle aule attrezzate, e alle attività che vi si svolgono, e di definire i conseguenti interventi sia sul piano tecnico-organizzativo che su quello formativo-educativo.


DIRIGENTE nella scuola

Figura scolastica - Dirigente	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di dirigente
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico)	Tutto il personale della scuola
Responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale del plesso o della succursale
Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizzati, con poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di laboratorio)	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio

PREPOSTO

PREPOSTO

Il preposto **non adotta** misure di prevenzione, ma **fa osservare** quelle che sono state predisposte dal datore di lavoro e dai dirigenti



PREPOSTO

DIRIGENTE e PREPOSTO

Esercizio di fatto dei poteri direttivi (art. 299 D.Lgs 81/08)

La norma prevede che i titolari delle “posizioni di garanzia” debbano essere considerati non solo i soggetti che rivestono formalmente tali qualifiche, ma anche quelli che, pur sprovvisti di regolare investitura, **esercitano “in concreto” i poteri giuridici.**

Dirigenti e preposti risultano titolari *iure proprio* degli obblighi attribuiti loro rispettivamente dagli art. 18 e 19

senza che sia necessaria una espressa delega in tal senso da parte del datore di lavoro.

Vedi anche modifiche art.18 D.Lgs 81/08 apportate da L 215/2021

Le qualifiche di dirigente e preposto vanno riconosciute solo a coloro che svolgono tali compiti in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico loro conferito.

D.Lgs 81/08_ Art. 26

**Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione**

PREPOSTO

**D.Lgs 81/08_ Art. 26 Obblighi connessi ai
contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione**

1a

Viene introdotto il **comma 8-bis**

“Nell'ambito dello **svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare** espressamente **al datore di lavoro committente** il personale che svolge la funzione di **preposto**”; ...

I datori di lavoro che non comunicano ai committenti il nominativo del preposto sono **sanzionati penalmente** a titolo contravvenzionale:

“arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro”

(Art.55, c. 5, lett. d)

D.Lgs 81/08_ Art. 37

**Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti**

D.Lgs 81/08_ Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1a

al **comma 2** è aggiunto il seguente periodo:

“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **adotta un accordo** nel quale provvede **all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione,** in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della

formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle **modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle **verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”;**

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Al comma 5 è aggiunto:

**IN VIGORE,
NON SOGGETTO AD ADOZIONE DI
NUOVO ACCORDO STATO REGIONI**

“ L'**addestramento** viene effettuato da **persona esperta e sul luogo di lavoro**.

L'**addestramento** consiste nella **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di **attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi**, anche di **protezione individuale**; l'addestramento consiste, inoltre, nell'**esercitazione applicata**, per le **procedure di lavoro in sicurezza**.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere **tracciati in apposito registro** anche informatizzato.”

D.Lgs 81/08_ Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1a



Il comma 7 è così **modificato**:

NOVITA'

“ Il **datore di lavoro**, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica **formazione** e un **aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.**”

Le novità introdotte (in tema di FORMAZIONE) restano **sospese** in attesa dell'emanazione del **nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione**, che doveva entrare in vigore entro il **30/06/2022**.

... AD OGGI (...31/05/2023 ...)

NON E' STATO ANCORA EMANATO UN NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI sulla FORMAZIONE ...!!!

Sono pertanto in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e l'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

PREPOSTO

D.Lgs 81/08_ Art. 37

1a

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

**IN VIGORE?
NON SOGGETTO AD ADOZIONE DI NUOVO ACCORDO
STATO REGIONI?**

è aggiunto inoltre il **comma 7-ter**:

“Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della **formazione** nonché l'aggiornamento periodico dei **preposti** ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte **interamente con modalità in presenza** e devono essere **ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque **ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi**”

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

La **Legge 19 maggio 2022 n. 52** di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 ha previsto che nelle more dell'emanazione del nuovo accordo sulla formazione sicurezza prevista per il 30 giugno 2022, la formazione può essere svolta in modalità presenza o FAD, salvo in quelle in cui sia previsto un addestramento o una prova pratica.

D.Lgs 81/08_ Art. 55

Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente

Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente

Comma 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

...

alla lettera c)

“con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2”

è aggiunta la parola 7 ter) - modalità con cui garantire una formazione e un aggiornamento periodico dei preposti adeguati (modalità in presenza, aggiornamento almeno biennale)

Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente

Comma 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

la lettera d) è sostituita da:

“con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a) , b -bis), d) e z) , prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8 -bis”

- **mancata individuazione del/i preposto/i** e della sua facoltà di **non avere alcun pregiudizio** nello svolgimento delle sue mansioni;
- mancata esplicita **individuazione del/i preposto/i** nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto

D.Lgs 81/08_ Art. 56

Sanzioni per il preposto

Comma 1.

Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i **preposti**, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

Alla lettera a) *“con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f)”*
è aggiunto “e f-bis)” - **mancata interruzione temporanea dell'attività, se necessario, e conseguente segnalazione tempestiva al datore di lavoro e al dirigente delle non conformità rilevate (deficienze di mezzi/attrezzature di lavoro e ogni condizione di pericolo) durante la vigilanza**

1b

Le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 dal
Decreto Legge 48 del 4 maggio 2023 *“Misure urgenti per
l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”* (*“Decreto
Lavoro”*) **dall'art.14 all'art.18** riguardano i seguenti
articoli:

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

Viene **integrato** l'articolo 18, comma 1, lettera a),
che nella versione modificata prevede che il **datore di lavoro**, o
eventualmente il **dirigente se incaricato**, deve:
“nominare il **MEDICO COMPETENTE** per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto
legislativo **e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui
all'articolo 28**”

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

Come interpretare l'integrazione del comma suddetto?

* Cfr. sitografia: <https://www.vegaengineering.com/news/modifiche-decreto-81-08-dubbi-e-certezze/>

1. Il datore di lavoro deve nominare il medico competente in due casi.

Primo caso: per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto.

Secondo caso: quando richiesto dalla valutazione dei rischi (dove tuttavia non potrà effettuare la sorveglianza sanitaria perché non espressamente prevista dal decreto).*

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

2. Il datore di lavoro deve nominare il medico competente **non solo** nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo **ma anche** quando, pur rientrando in tali rischi, la valutazione lo richiede.

Si pensi ad esempio al rischio rumore per cui il D.Lgs. 81/08 prevede che la sorveglianza sanitaria venga effettuata per i soggetti esposti a valori superiori i valori superiori di azione.

Con tale interpretazione si può consentire l'effettuazione della sorveglianza sanitaria anche per esposizioni a valori inferiori poiché, ad esempio, la valutazione dei rischi ha determinato una contestuale esposizione a sostanze ototossiche.*

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

3. Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in due situazioni:
nei casi previsti dal presente decreto legislativo
e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.

Cioè la sorveglianza sanitaria può essere effettuata anche **per i rischi per cui non è espressamente prevista dal decreto.***

Eventuali modifiche (e speriamo chiarimenti!) potrebbero essere comunque apportate in fase di conversione del Decreto, che scade dopo 60 giorni a partire dal 05/05/2023 ...

Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente

3. Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in due situazioni:

nei casi previsti dal presente decreto legislativo
e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.

Cioè la sorveglianza sanitaria può essere effettuata anche **per i rischi per cui non è espressamente prevista dal decreto.***

Interpretazione con valenza “positiva” rispetto alla sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione

Eventuali modifiche (e speriamo chiarimenti interpretativi) potrebbero essere comunque apportate in fase di conversione del Decreto, che scade dopo 60 giorni a partire dal 05/05/2023 ...

Obblighi del medico competente

*Al comma 1 viene aggiunta la lettera **e bis**)*

Il medico competente:

[...]

in occasione delle **visite di assunzione**, richiede **al lavoratore** la **cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro** e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del **giudizio di idoneità**;

Introduzione inoltre del **comma n-bis)** con il quale è previsto che il medico “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”.

Quindi spetta al medico individuare il sostituto e comunicarlo al datore di lavoro.

al comma 2 :

“... Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) ...

b) ... **è aggiunta la lettera b-bis)**

il **monitoraggio** dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il **controllo sulle attività formative** e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei **soggetti che erogano la formazione**, sia da parte dei **soggetti destinatari della stessa**.

L'intento sembra essere quello di contrastare la formazione inefficace ed illegale ...

- **modifica del comma a dell'articolo 21: INTEGRAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI**
- **sostituzione del comma 12 dell'articolo 71: MODIFICHE SUI SOGGETTI TITOLATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ALLEGATO VII**
- **modifica del comma 2 dell'articolo 72: NOVITÀ SUGLI OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E CONCEDENTI D'USO DI ATTREZZATURE**
- **aggiunta del comma 4 - bis) dell'articolo 73: FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE PARTICOLARI**

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Al fine di riconoscere un **sostegno economico ai familiari degli studenti** delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, **deceduti a seguito di infortuni** occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, **durante le attività formative**, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un **Fondo** con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo ... sono stabiliti con decreto ... da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All'articolo 1, della **legge 30 dicembre 2018, n. 145**, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

«784-bis. La **progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento** deve essere **coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita** dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le **istituzioni scolastiche** del sistema nazionale di istruzione **individuano**, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il **docente coordinatore di progettazione**.

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le **modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo** dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784-*quater*. Le **imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano** il proprio **documento di valutazione dei rischi** con un'apposita **sezione** ove sono indicate le **misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.** L'integrazione al documento di valutazione dei rischi **è fornita all'istituzione scolastica** ed è **allegata alla Convenzione.»**

...

5. Modifiche apportate alla legge 13 luglio 2015, n. 107

Rispetto al rRegistro Nazionale per l'Alternanza si indica che è significativo “aver previsto, per le imprese iscritte, alcune condizioni minime, come capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, che possano garantire agli studenti e alle studentesse, impegnati nei PCTO, un'adeguata presa in carico, in sicurezza”.

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

Bibliografia e Sitografia:

- Manuale Rete/INAIL: GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E CULTURA DELLA PREVENZIONE NELLA SCUOLA
- <https://www.sicurscuolaveneto.it/index.php/43-formazione/seminari-workshop/66-xvii-evento-seminariale-sirvess-2022-focus-scuola-novita-normative-e-didattica-della-sicurezza>
- <https://www.vegaengineering.com/news/modifiche-decreto-81-08-dubbi-e-certezze/>
- <https://www.puntosicuro.it/preposti-C-74/legge-n.-215/2021-come-cambia-la-sicurezza-AR-22213/>
- <https://www.puntosicuro.it/normativa-C-65/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-nuovo-decreto-legge-in-materia-di-lavoro-AR-23312/>
- <https://www.certifico.com/newsletter/archive/view/listid-27-normazione/mailid-75311-conversione-d-l-n-146-2021-nuove-modifiche-d-lgs-81-2008>
- <https://tussl.it/titolo-i-principi-comuni/>